



Comune di BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P.: 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA: 02615970650
Tel. 0828 358 011 - Fax 0828 355 849

- ORIGINALE -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.96 DEL due agosto duemiladiciotto

O G G E T T O : IMPIEGO A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI BELLIZZI, TEN. COL. GIANFRANCO DELLI BOVI QUALE COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE EX ART. 14 DEL CCNL DEL 22.01.2004 PRESSO IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA). APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di agosto, alle ore 12,20 nei locali della Casa Comunale. La Giunta Comunale, convocata nei modi d'uso, si è riunita sotto la presidenza del sig. VOLPE DOMENICO, Sindaco nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VOLPE DOMENICO	SINDACO	SI
STRIFEZZA Vitantonio	ASSESSORE	SI
FLORIO Cristina	ASSESSORE	SI
SIANI Fabiana	ASSESSORE	SI
FEREOLI Antonio	ASSESSORE	SI
DELL'ANGELO Bruno	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa CONSOLI ANNALISA

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell' argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 14 del CCNL 22701/2004 consente agli enti locali l'utilizzo di personale assegnato da altri enti del comparto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, svolgendo pertanto il dipendente in questione la propria prestazione lavorativa ordinaria a servizio di due enti, completando il tempo di lavoro in parte in un Ente ed in parte nell'altro ente;
- per quanto detto nel capoverso precedente, nel caso di cui all'art. 14 del CCNL 22/01/2004, si realizza un utilizzo parziale del dipendente che però non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, bensì un unico rapporto presso l'ente di origine e, contestualmente, anche presso l'ente che si è convenzionato col primo per ottenere l'impiego parziale del lavoratore;
- la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL suddetto prevede che l'ente di destinazione programmi la temporalità di utilizzo del dipendente, così come l'ente di provenienza il tempo per il quale dovrà privarsi a tempo parziale del proprio dipendente;

VISTA la nota del Sindaco di Montecorvino Rovella trasmessa al Comune di Bellizzi prot. n.10470 del 19/07/2018 con cui si richiedeva l'autorizzazione per l'utilizzo del Ten. Col. , dipendente e Responsabile della Polizia Municipale, del Comune di Bellizzi, Gianfranco Delli Bovi , cat. D, in comando parziale e temporaneo per sei mesi presso l'area di vigilanza ai sensi dell' art. 14 CCNL 22/01/2004;

CONSIDERATO che il Ten. Col. Responsabile della Polizia Municipale del Comune di Bellizzi, Gianfranco Delli Bovi , ha comunicato per le vie brevi la propria disponibilità lavorativa in riferimento alla richiesta avanzata dal Comune di Montecorvino Rovella ;

CONSIDERATO CHE questo Ente non è interessato da situazioni in soprannumero o eccedenze di personale ai sensi dell' art. 33 del D. Lgs. N. 165/2001;

DATO ATTO CHE:

- non si tratta , in alcun modo, di una forma di lavoro flessibile né a tempo parziale e che il dipendente a scavalco continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile e a tempo pieno ed indeterminato , reso su due enti che, all' uopo, si convenzionano per regolare il proprio fabbisogno lavorativo;
- il Comune titolare del rapporto giuridico (contratto individuale di lavoro) col dipendente inserito nel rapporto convenzionale continua a svolgere tutte le funzioni datoriali, ponendo a carico del Comune associato la quota di spesa complessiva spettante, secondo il rapporto di riparto pattuito nell' accordo convenzionale

RITENUTO di dare il proprio assenso alla richiesta del Comune di Montecorvino Rovella autorizzando, in convenzione, e quindi durante il normale orario di servizio il suddetto dipendente di questo Comune ad essere utilizzato per n.18 ore settimanali presso il Comune di Montecorvino Rovella ricorrendo all'Istituto del comando, disciplinato dall'art. 14 del CCNL del 22.01.2004;

DATO ATTO CHE l'impegno del personale a scavalco non contrasta con il divieto di procedere a nuove assunzioni in quanto l'Istituto in esame non attiva né nuove assunzioni né mobilità;

RITENUTO, quindi, di autorizzare il dipendente comunale a svolgere servizio in convenzione e quindi durante il normale orario di lavoro c/o il Comune di Montecorvino Rovella per il periodo di sei mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione ;

DATO ATTO che durante le prestazioni effettuate c/o il Comune di Montecorvino Rovella ogni responsabilità derivante dall'utilizzo del personale in convenzione sarà in capo al Comune di Montecorvino Rovella;

VISTO che il Comune di Montecorvino Rovella per tali prestazioni rimborserà al Comune di Bellizzi l'equivalente delle ore prestate dal dipendente conteggiate sullo stipendio di Sua spettanza;

VISTA la bozza di convenzione, regolante i rapporti economici e giuridici tra i Comuni inerenti l'utilizzazione parziale del dipendente in parola ai sensi dell' art. 14 del CCNL 22.01.2004 ,che viene allegata alla presente deliberazione , per formarne parte integrante e sostanziale , composta da n. 7 (sette) articoli e ritenuta la stessa degna di approvazione;

ACQUISITO il parere del Responsabile dell' area AA. GG. ed il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

VISTA la L. 241/1990;

VISTO il D. lgs. N. 267/2000;

VISTO il vigente statuto comunale e il vigente regolamento di organizzazione;

CON VOTI unanimi espressi ai sensi della normativa vigente

DELIBERA

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

- Di autorizzare, per i motivi di cui in narrativa, il Responsabile della Polizia Municipale del Comune di Bellizzi Gianfranco Delli Bovi, cat. D, a svolgere servizio in convenzione e quindi durante il normale orario di lavoro c/o il Comune di Montecorvino Rovella per il periodo di sei mesi dalla data della sottoscrizione della convenzione e per n° 18 ore settimanali;
- di dare atto che:
 - durante le prestazioni effettuate c/o il Comune di Montecorvino Rovella ogni responsabilità derivante dall'utilizzo del personale in posizione di comando sarà in capo al Comune di Montecorvino Rovella;
 - il Comune di Montecorvino Rovella per tali prestazioni rimborserà al Comune di Bellizzi l'equivalente delle ore prestate dal dipendente conteggiate sullo stipendio che lo stesso percepisce
- di approvare la bozza di convenzione disciplinante l'utilizzo del personale composta da n. 07 articoli che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della convenzione e al responsabile del servizio per tutti gli atti connessi e conseguenti, compresa la richiesta di rimborso al Comune di Montecorvino Rovella.
- di inviare la presente deliberazione al Comune di Montecorvino Rovella e al Responsabile dell'Ufficio del Personale demandandone ogni ulteriore provvedimento di natura gestionale.

SCHEMA CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01.04.2004 TRA IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA ED IL COMUNE DI BELLIZZI PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DEL COMANDANTE TEN. COL. GIANFRANCO DELLI BOVI .

L'anno duemiladiciotto , addì _____ del mese di _____, presso la Sede Municipale, tra :
il Comune di Bellizzi C.F. 02615970650, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Domenico Volpe ,
rappresentante legale del Comune e domiciliato per la sua carica presso la sede;

E

il Comune di Montecorvino Rovella C.F.00554740654 'rappresentato dal Sig Martino D' Onofrio
, quale Sindaco pro tempore, rappresentante legale del Comune e domiciliato per la sua carica presso la sede;

RILEVATO CHE:

- a norma dell'art. 14 del CCNL del 22.1.2004 "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in distacco, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. ";
- l'Amministrazione comunale di Bellizzi (SA) con deliberazione di G.C. n.....del.....
e l'Amministrazione comunale di Montecorvino Rovella (SA), con deliberazione di G.C. n.....
del....., hanno stabilito l'utilizzo in convenzione del Ten. Col. Gianfranco Delli Bovi in servizio quale comandante della polizia Municipale e responsabile dell'Area Polizia Municipale a tempo indeterminato del comune di Bellizzi , con categoria giuridica D, e profilo professionale di Istruttore di vigilanza , ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2004;
- l'assunzione in posizione di comando del predetto dipendente del Comune cedente è finalizzata, in particolare, al suo impiego con pari funzioni nell'ambito dell'assetto organizzativo e funzionale del Comune richiedente;
- il Ten. Col. Gianfranco Delli Bovi ha espresso, in via breve, la sua disponibilità al temporaneo trasferimento, in posizione di comando, presso il Comune di Montecorvino Rovella, ai sensi dell'art. 14 del C.c.n.l. del 22 gennaio 2004;
- il presente atto, pertanto, è stipulato ai sensi e per gli effetti della citata norma contrattuale, al fine di regolare le modalità di ripartizione della gestione del rapporto di lavoro col dipendente comandato tra il Comune di Bellizzi, ente cedente, ed il Comune di Montecorvino Rovella, ente utilizzatore.

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Montecorvino Rovella del dipendente Gianfranco Delli Bovi, in servizio quale Comandante della Polizia Municipale e Responsabile dell'Area Polizia Municipale , a tempo indeterminato presso il Comune di Bellizzi , il cui

consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione della presente convenzione, per lo svolgimento presso il Comune di Montecorvino Rovella, delle funzioni di Comandante della Polizia Municipale;

ART. 2

Durata

La durata della presente Convenzione è fissata in mesi 6 (sei), rinnovabili, decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione

Per l'eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta da parte del Comune di Montecorvino Rovella ferma restando la necessaria autorizzazione da parte del Comune di Bellizzi, e l'assenso del dipendente interessato. In tale ipotesi l'ulteriore atto di convenzione andrà a disciplinare esclusivamente le clausole diverse da quelle contenute nel presente atto.

L'ente cedente, dal canto suo, si riserva di richiamare in sede il dipendente comandato qualora questi ne faccia richiesta con preavviso non inferiore a 15 giorni.

Il rapporto può essere risolto anticipatamente, senza preavviso:

- a) Per recesso unilaterale del dipendente comandato, quando sussistano comprovate circostanze oggettive, indipendenti dalla sua volontà, che gli impediscano il regolare svolgimento della sua attività lavorativa presso l'ente utilizzatore;
- b) Per recesso unilaterale dell'ente utilizzatore, qualora emergano gravi irregolarità, riconducibili alla responsabilità esclusiva del dipendente comandato;
- c) Per motivi di interesse pubblico, tali da giustificare la sospensione o l'annullamento dell'atto che ha determinato il ricorso all'assunzione del dipendente comandato.

Il distacco in posizione di comando è a tempo parziale, per 18 ore settimanali, da svolgersi come di seguito specificato:

- Lunedì, martedì e giovedì presso il Comune di Bellizzi fatta salva la relativa turnazione e i giorni festivi, per 18 ore settimanali;
- presso il Comune di Montecorvino Rovella per le rimanenti 18 ore settimanali

La suddetta articolazione potrà essere suscettibile di variazioni anche giornaliere da concordarsi tra i due enti anche in considerazioni di eventuali sopravvenienti esigenze di servizio. Sono fatte salve le interruzioni della prestazione lavorativa per ferie o per permessi retribuiti disciplinati dalla normativa di comparto, concessi al dipendente comandato proporzionalmente alla durata della prestazione lavorativa settimanale, nonché per malattia.

ART.3

Tipologia del rapporto

La temporanea assunzione presso il Comune di Montecorvino Rovella del dipendente comandato è attuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, del C.c.n.l. del 22 gennaio 2004; essa non dà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente comandato con l'ente cedente né dà luogo all'instaurazione di un rapporto di lavoro con l'ente utilizzatore.

Pertanto per tutta la durata del distacco il dipendente comandato resta giuridicamente dipendente dell'ente cedente, mentre il rapporto di subordinazione che si instaura con l'ente utilizzatore attiene soltanto al suo impiego funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultimo.

In relazione al duplice rapporto di subordinazione, gli enti, cedente ed utilizzatore, restano titolari dei diritti e dei poteri di cui ai rispettivi rapporti giuridici, ivi compresa la facoltà di richiamo, per il primo, e, per l'altro, la facoltà di impiego del dipendente comandato in tutte le funzioni e mansioni che sono funzionali al proprio assetto organizzativo e compatibili col profilo professionale del dipendente medesimo, in conformità con le norme contrattuali di comparto e con le norme regolamentari in vigore presso l'ente medesimo. In tale ambito gli enti interessati hanno facoltà di modificare i termini di utilizzazione del dipendente comandato, sì come definiti col presente atto.

ART.4

Collocazione organica

In relazione al profilo professionale ed alla posizione di lavoro rivestita presso l'ente di appartenenza ed in relazione al rapporto giuridico che si va ad instaurare tra l'ente utilizzatore ed il dipendente comandato, quest'ultimo è funzionalmente collocato nell'ambito dell'unità organizzativa avente competenza in materia di Polizia Municipale e afferenti, con l'assunzione di tutte le funzioni proprie del profilo professionale rivestito e di effettivo impiego.

In relazione a tale posizione di lavoro, l'ente utilizzatore ha facoltà di conferire al dipendente comandato ogni ulteriore incarico con essa compatibile e senza oneri a carico dell'ente cedente. Ove ad eventuali incarichi aggiuntivi rispetto alla posizione di lavoro assegnata conseguano oneri di carattere economico, la modalità di erogazione delle relative somme sarà concordata dai servizi finanziari degli enti interessati nell'ambito delle operazioni di rimborso del trattamento economico.

ART. 5

Oneri finanziari e modalità di liquidazione

Il trattamento economico complessivo spettante al dipendente comandato ed i relativi contributi previdenziali ed assistenziali saranno corrisposti direttamente dal Comune cedente, anche mediante anticipazione. Il Comune utilizzatore rimborserà mensilmente all'ente cedente la quota di retribuzione a suo carico, oltre oneri riflessi, come per legge.

La retribuzione di risultato maturata presso l'ente utilizzatore sarà corrisposta al dipendente comandato dall'ente cedente previo versamento del relativo importo da parte dell'ente utilizzatore.

Le modalità di dettaglio per la definizione delle operazioni contabili saranno determinate dai servizi finanziari degli enti interessati.

Non è dovuto il rimborso di cui all'art. 14, comma 6, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004.

ART. 6

Ferie e permessi

L'ente ricevente consentirà al dipendente comandato la fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dalle vigenti norme contrattuali in misura proporzionale al periodo di comando ed alla durata della prestazione lavorativa settimanale, ove questi non ne abbia già fruito nel corso dell'anno. A tal fine i competenti uffici degli enti interessati provvederanno all'intercambio dei relativi dati all'inizio ed al termine del periodo di comando.

ART.7

Rinvio.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge ed alle norme contrattuali applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per il Comune di Bellizzi

Per il Comune di Montecorvino Rovella



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 900 GIUNTA COMUNALE

Data: 02.08.2018

REDATTORE DELLA PROPOSTA : dott.ssa Annalisa CONSOLI

OGGETTO: IMPIEGO A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI BELLIZZI, TEN. COL. GIANFRANCO DELLI BOVI QUALE COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE EX ART. 14 DEL CCNL DEL 22.01.2004 PRESSO IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA). APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U.E.L." così come modificato dall'art. 3 comma 2 e 5, del DI 174/2012 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il seguente parere:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole Data 02.08.2018 IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Annalisa CONSOLI
---	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole Data 02.08.2018 IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA Dott. Gianfranco BASSI
--	--

DELIBERAZIONE N. 96 DEL 02.08.2018



Comune di BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P.: 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA: 02615970650
Tel. 0828 358 011 - Fax 0828 355 849

Verbale della Deliberazione di Giunta Comunale

N. 96 del due agosto duemiladiciotto

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Volpe Domenico, Sindaco




IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

Originale in carta semplice per uso amministrativo. Come dagli atti d'Ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale in data 03.08.2018 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 18.08.2018

Dalla Residenza Municipale, addì 03.08.2018



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000 recante il T.U.E.L.

Dalla Residenza Municipale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI